## VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

#### SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	71
5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	75
Sull'ordine dei lavori	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	64
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili Federproprietà, CONFAPPI, ASPPI, UPPI, APPC e AIPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili	70
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

## La seduta comincia alle 14.25.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita.

Franco GIDONI (LNP), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, sottolinea come i nuovi criteri generali di classamento catastale adottati dal direttore dell'Agenzia del territorio in ottemperanza all'articolo 2, comma 42, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, abbiano già generato un contenzioso con l'Associazione nazionale esercenti impianti funiviari, la quale rappresenta 300 aziende, per un totale di 1.500 impianti.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere quali misure

l'Esecutivo intenda adottare per ricondurre gli impianti di risalita alla classificazione originaria di mezzo di pubblico trasporto, al fine di garantire la coerenza e la rispondenza della classificazione stessa con l'utilizzo e la destinazione effettivi dell'immobile, eliminando gli effetti negativi prodotti dalla revisione catastale, che ha sottratto i suddetti impianti all'esenzione del pagamento dell'ICI e ne ha incrementato il valore catastale.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco GIDONI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia risposta, nella quale, tuttavia, il rappresentante del Governo si è limitato a dare conto di una posizione dell'Agenzia del territorio, che è ben nota agli interroganti, e che ha già suscitato un'iniziativa giudiziale davanti al TAR del Lazio da parte dell'Associazione di categoria.

A fronte di ciò, sarebbe opportuno, a suo avviso, che l'Esecutivo si facesse promotore di un incontro tra i rappresentanti dell'Agenzia del territorio e gli operatori del settore, affinché si proceda in tale sede ad un compiuto esame della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e si addivenga, conseguentemente, ad una revisione concordata dei parametri di classificazione che tenga conto della natura non strettamente commerciale degli impianti di risalita, i quali offrono un servizio di trasporto ai turisti e non producono alcun reddito per gran parte dell'anno.

Nel dichiararsi quindi perplesso per il tenore della risposta fornita, invita l'Esecutivo ad approfondire ulteriormente la materia e a far conoscere i propri intendimenti riguardo alle esigenze rappresentate dagli esercenti di impianti di risalita.

## 5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la documentazione fornita, rileva come già un sommario esame dei dati nella stessa esposti confermi una notevole e costante crescita delle compensazioni IVA, che sono passate da 13 miliardi di euro nel 2004 a 19 miliardi di euro nel 2008.

Ricorda quindi che, proprio in ragione dell'indicata tendenza, il precedente Governo aveva introdotto l'obbligo, per i titolari di partita IVA, a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate l'importo e la tipologia dei crediti in caso di compensazioni per importi superiori a 10.000 euro.

Nel prendere atto delle difficoltà applicative insorte, alle quali è da ricondurre, come precisato dal rappresentante del Governo, l'intervenuta abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 – che avevano introdotto il suddetto obbligo -, osserva come l'elevato ammontare delle predette compensazioni suggerirebbe comunque una maggiore attenzione nei confronti di tale fenomeno da parte degli uffici finanziari e dello stesso Esecutivo, sul quale, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, grava l'onere di predisporre, dopo avere ritenuto inidonei quelli apprestati dal Governo Prodi, altri strumenti atti ad evitare frodi e abusi.

Cosimo VENTUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

### Sull'ordine dei lavori.

Cosimo VENTUCCI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della Commissione, nel senso di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo

n. 164 del 2007, quindi allo svolgimento dell'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili, ed infine alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### La seduta termina alle 14.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

#### La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 75).

Il provvedimento in esame, che si compone di due soli articoli, è stato predisposto in forza di distinte disposizioni di delega. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dello schema di decreto sono emanate nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge n. 262 del 2005, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive delle norme

contenute nel decreto legislativo n. 51 del 2007, di attuazione della Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Le rimanenti disposizioni contenute nello schema di decreto in esame sono invece emanate in esercizio della delega recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 la quale ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della Direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta Direttiva MiFID, acronimo di *Market in Financial Instruments Directive*).

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso interviene a modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per quanto concerne la disciplina dei consulenti finanziari così come previsto dall'articolo 18-bis dello stesso TUF, apportando correzioni anche alla disciplina relativa ai promotori finanziari; modifica alcuni aspetti della disciplina del prospetto informativo; infine, esso interviene in ordine all'estensione delle regole di controllo e del sistema delle sanzioni per abusi di mercato anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati, oltre che, come attualmente previsto, sui mercati regolamentati.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche al TUF.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 18-bis del TUF, a sua volta introdotto nel TUF dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, che disciplina l'attività dei consulenti finanziari persone fisiche, fornendone una disciplina molto più dettagliata e articolata.

A differenza della versione vigente, vengono introdotti, tra l'altro: la possibilità di avvalersi dei meccanismi di riscossione coattiva per l'esazione dei contributi dovuti all'organismo; il principio del contraddittorio nei confronti dell'interessato nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori; l'estensione delle tipologie di provvedimenti sanzionatori che possono essere applicati dall'organismo di gestione dell'Albo, comprendendosi ora anche il richiamo scritto e sanzioni pecuniarie; la previsione che il termine per la proposizione del ricorso dell'interessato contro il provvedimento che commina la sanzione decorre dalla comunicazione allo stesso interessato di tale provvedimento; la possibilità, per la Consob, di proporre al Ministro dell'economia anche il commissariamento dell'organismo, nel caso di inerzia o malfunzionamento di quest'ul-

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 18-bis riprende sostanzialmente il testo vigente, sancendo la possibilità, per le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, iscritte nell'apposito albo, di prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Nella nuova formulazione si aggiunge, inoltre, che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati in base a rigorosi criteri di valutazione, che tengano conto dell'esperienze professionali, ovvero sulla base di prove valutative.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un albo delle persone fisiche che esercitano l'attività di consulenti finanziari, tenuto da un organismo i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia.

Rispetto alla formulazione vigente si specifica che l'organismo è composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti, che li designano secondo le modalità fissate dallo statuto; si indica inoltre che i membri sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, politiche ed economiche.

Il comma 3 stabilisce, analogamente a quanto previsto nella formulazione vigente, che l'organismo ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.

Il comma 4, integralmente nuovo, prevede che lo statuto, redatto dallo stesso organismo, contiene le regole per il funzionamento e l'assetto organizzativo nel rispetto dei principi e dei criteri determinati dalla Consob e dal Ministro dell'economia con propri regolamenti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia e la Consob, ed è successivamente oggetto di pubblicazione.

Il comma 5 disciplina la determinazione e riscossione dei contributi e delle altre somme dovute all'organismo, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Rispetto alla formulazione vigente si prevede che tali versamenti siano effettuati, oltre che dagli iscritti e dai soggetti richiedenti l'iscrizione nell'albo, anche dai candidati alle prove valutative per l'accertamento dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nell'albo. La nuova formulazione specifica che il provvedimento ingiuntivo assunto dall'organismo per il pagamento dei contributi ha efficacia di titolo esecutivo e che l'esazione coattiva delle somme dovute, una volta decorso il termine fissato per il pagamento, avviene attraverso i meccanismi della riscossione mediante ruolo, che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.; si stabilisce inoltre che il mancato versamento dei contributi dovuti comporta la cancellazione dall'albo.

Il comma 6 stabilisce i compiti dell'organismo, che consistono:

nell'iscrizione nell'albo delle persone in possesso dei requisiti richiesti, e nella loro cancellazione, nel caso del venir meno degli stessi;

nell'esercizio della vigilanza, relativamente all'esistenza di cause di incompatibilità, alle violazioni delle regole di condotta, alla tenuta della documentazione sull'attività degli iscritti, e all'aggiornamento professionale degli stessi; nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni alle regole di condotte commesse dagli iscritti, graduate in richiamo scritto, pagamento di una somma compresa da 500 a 25.000 euro, sospensione dall'albo da 1 a 4 mesi e radiazione dal medesimo;

nella tenuta dell'albo;

nella richiesta agli iscritti di dati, notizie, atti e documenti;

nell'effettuazione di ispezioni nei confronti degli iscritti, ai quali possono essere richiesti l'esibizione di documenti per il compimento di atti, nonché di audizioni personali degli iscritti stessi.

Il comma 7, che riprende sostanzialmente il contenuto del comma 5 dell'articolo 18-bis, nel testo attualmente vigente, demanda ad un regolamento della Consob la determinazione dei principi e criteri relativi: alla formazione ed alla pubblicità dell'albo; all'iscrizione dell'albo stesso, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione degli stessi, nonché alle misure applicabili nei confronti degli stessi; alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nei confronti dei clienti; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività degli iscritti; all'attività dell'organismo; all'aggiornamento professionale degli iscritti.

Il comma 8 prevede che avverso le sanzioni disciplinari irrogate dall'organismo sia possibile presentare ricorso alla Consob, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le procedure relative alla presentazione ed alla decisione del ricorso sono determinate con regolamento della Consob. Ai sensi del comma 9 le decisioni della Consob sui predetti ricorsi sono opponibili dinnanzi alla Corte d'appello.

I commi 10 e 11 disciplinano, analogamente ai commi 7 e 8 dell'articolo 18-bis attualmente vigente, la vigilanza della Consob sull'organismo, prevedendo che essa possa richiedere dati, notizie, atti e documenti, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti per il compi-

mento di atti. In caso di inerzia e malfunzionamento, la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia i provvedimenti che ritenga più opportuno, tra i quali, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo stesso, o il suo commissariamento. Rispetto alla formulazione attuale si introduce la possibilità, per la Consob, di proporre l'adozione dei provvedimenti più opportuni, nonché la nomina di un commissario; un'ulteriore modifica riguarda il fatto che tutte le proposte della Consob in materia devono essere motivate.

La modifica della disciplina in materia di consulenti finanziari recata dal comma 1 dello schema di decreti legislativo ha indotto poi il legislatore delegato a modificare, per garantirne la necessaria coerenza, anche la disciplina prevista in materia di Albo dei promotori finanziari.

A tal fine il comma 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 31, comma 4, del TUF.

In particolare, rispetto alla versione vigente di tale disposizione, si prevede che l'organismo possa richiedere prestazioni patrimoniali, oltre che agli iscritti e a coloro che chiedono l'iscrizione, anche a coloro che intendono sostenere la relativa prova valutativa. In tale contesto la nuova versione del comma 4 specifica che il provvedimento con il quale l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi ha efficacia esecutiva e che l'organismo stesso può avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo delle contribuzioni dovute dagli iscritti che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.. Inoltre si precisano le funzioni dell'organismo, stabilendo che esso, oltre a provvedere all'iscrizione nell'Albo, procede anche alla cancellazione degli iscritti nell'Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con regolamento.

Il comma 3 modifica la disciplina del prospetto informativo di cui l'articolo 94-bis del TUF, incidendo sulla formulazione del comma 1, il quale, nella versione vigente, dispone che, ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza

del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. Al fine di rendere coerente la disposizione con la Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto, la norma viene modificata stabilendo che la Consob verifichi la completezza del prospetto, ivi incluse la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità.

Il comma 4 modifica l'articolo 97, comma 4, del TUF che, nella versione vigente, facultizza la Consob a chiedere informazioni nei confronti di coloro per i quali ci sia un fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La norma viene modificata nel senso che la Consob possa chiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto le operazioni in questione, estendendo pertanto il potere di richiesta anche alle offerte al pubblico già concluse.

Il comma 5 modifica l'articolo 100-bis del TUF in tema di circolazione dei prodotti finanziari, introducendo un nuovo comma 4-bis, che demanda alla Consob la definizione delle relative disposizioni di attuazione.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 riguardano l'estensione della tutela attualmente offerta dal TUF e dalle autorità di vigilanza per quanto concerne la negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dai cosiddetti abusi di mercato. Tali modifiche sono conseguenti al superamento, operato dall'ordinamento comunitario, della nozione di quotazione in un singolo mercato regolamentato nazionale, ed estendono una serie di previsioni del TUF prima riferite agli emittenti quotati in tali mercati anche agli emittenti che operano sui sistemi multinazionali di scambio e che hanno l'Italia come Stato d'origine.

Secondo la relazione illustrativa, infatti, « l'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volto a ga-

rantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti degli altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivolgono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su questi mercati ».

In particolare, il comma 6 integra il comma 6 dell'articolo 114 del TUF, il quale disciplina l'ipotesi in cui i soggetti quotati ai quali la Consob richiede la comunicazione al pubblico di notizie e documenti, possono presentare reclamo avverso tale richiesta di informazioni in ragione del danno che la comunicazione di tali informazioni può provocare loro, prevedendo in tal caso la sospensione di tali obblighi e la valutazione della Consob in merito al reclamo. In tale contesto la modifica è volta a stabilire che il reclamo possa essere avanzato, oltre che dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano, anche dagli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato d'origine.

Il comma 7 inserisce nell'articolo 116 del TUF un nuovo comma 2-bis, che rende applicabili le disposizioni recate dagli articoli 114 e 115, relative alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF e al potere di richiedere informazioni da parte della Consob, anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob.

In connessione con la modifica apportata dal comma 7, il comma 8 modifica il comma 2 dell'articolo 118 del TUF, il quale esclude l'applicazione dell'articolo 116 per gli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni e dagli strumenti che consentono di sottoscrivere azioni.

Ricorda che l'articolo 116 prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante presso il pubblico, anche se non quotati, debbano applicare le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115 del TUF, in materia di informazione al mercato sull'attribuzione ad esponenti

aziendali, dipendenti o collaboratori di strumenti finanziari e di comunicazioni alla Consob, e devono sottoporre il proprio bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato a revisione.

In tale contesto la modifica è volta a precisare che la predetta esenzione si riferisce ai commi 1 e 2 dell'articolo 116, e non anche al comma 2-bis di tale articolo, introdotto dal comma 7.

Il comma 9 integra il comma 1 dell'articolo 118-bis del TUF, il quale attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento le modalità per il controllo sulle informazioni al pubblico effettuate dagli emittenti quotati ai sensi di legge.

In tale contesto la modifica è volta a precisare che il controllo riguarda anche le comunicazioni effettuate dagli emittenti quotati che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

Il comma 10 modifica l'articolo 180 del TUF, al fine di ricomprendere nella nozione di « strumenti finanziari » rilevante anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, rendendo in tal modo applicabili a tali fattispecie le disposizioni successive.

I commi 11, 12 e 13 modificano gli articoli 182 e 183 del TUF estendendo la tutela sanzionatoria in materia di abusi di mercato.

In particolare, il comma 12 aggiunge nell'articolo 182 un nuovo comma 2-bis, che prevede l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 184 (che prevede il reato di abuso di informazioni privilegiate), 185 (che prevede il reato di manipolazione del mercato), 187-bis (che prevede sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate) e 187-ter (che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per manipolazione del mercato) alla negoziazione anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, oltre che in un mercato regolamentato italiano.

Il comma 13 modifica l'articolo 183 del TUF, estendendo agli emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli da 180 a 187-quaterdecies del TUF, già prevista in relazione alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché alle negoziazioni di azioni proprie, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

Le modifiche apportate agli articoli 184 e 185 del TUF dai commi 14 e 15 provvedono a rimodulare la misura della sanzione penale nel caso in cui i reati ivi puniti abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 16 modifica l'articolo 187septies del TUF, che disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF nel caso di abuso di informazioni privilegiate, prevedendo che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento, ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

In parallelo con la modifica recata dal comma 16, il comma 23 modifica l'articolo 196, comma 2, del TUF, prevedendo che la contestazione degli addebiti nei confronti dei promotori finanziari che abbiano violato le previsioni del TUF debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

Il comma 17 modifica l'articolo 187octies, comma 4, del TUF, aggiungendo una nuova lettera *e-bis*), secondo la quale la Consob può accedere all'archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, che costituisce una sezione dell'anagrafe tributaria, nel quale le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione tra quelle sopra menzionate, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

I commi 18, 19, 20 e 21 modificano l'articolo 190 del TUF, che provvede a comminare sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

Nel dettaglio, il comma 18 inserisce nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni, l'articolo 79-bis del TUF, che disciplina il regime di trasparenza postnegoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati. Il comma 19 stabilisce che costituisce illecito amministrativo l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria in assenza dell'iscrizione nel rispettivo albo. Il comma 20 stabilisce che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano agli organizzatori ed operatori di sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, anche per l'inosservanza delle disposizioni del capo II-bis del titolo I della parte III del TUF, relative ai requisiti di trasparenza delle operazioni su strumenti finanziati effettuate in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici, ed al consolidamento delle informazioni relative ai prezzi sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 21 stabilisce altresì che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis del TUF, nonché ai membri dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 del TUF e di quelle di attuazione, tra le quali rilevano quelle stabilite con regolamento della Consob.

Il comma 22 modifica l'articolo 195, comma 4, del TUF, il quale attualmente prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni relative ai promotori finanziari è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio dell'autore della violazione, ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Viene ora invece previsto che la corte di appello competente sia quella del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione, non rilevando più il domicilio della persona fisica.

L'articolo 2 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, inserendovi un nuovo comma 14-bis, il quale, in connessione con le modifiche all'articolo 18-bis del TUF, prevede che, in sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia nomini, con proprio decreto, sentiti la Consob e la Banca d'Italia, i componenti dell'organismo per la tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari istituito dal comma 2 del citato articolo 18-bis, stabilendone la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.

Passando quindi ad una questione specifica, connessa alle tematiche affrontate dallo schema di decreto, segnala come le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'articolo 113-ter del TUF, relativo alla diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, connotate da un'impostazione troppo radicale, in quanto prevedono che tale diffusione debba essere effettuata esclusivamente in via telematica, eliminando la possibilità di ricorrere alla pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale.

Pur considerando utile avvalersi dello strumento telematico, non considera infatti opportuno imporre l'uso esclusivo di tale modalità di diffusione, in quanto essa non risulta a suo avviso ancora idonea a garantire un acceso rapido e non discriminatorio a tali informazioni da parte del pubblico.

Nel preannunciare fin d'ora la valutazione favorevole sullo schema di decreto, si riserva quindi di inserire nella propria proposta di parere un'osservazione volta a richiedere un'integrazione del predetto articolo 113-ter del TUF, nel senso di prevedere che le informazioni regolamentate siano diffuse al pubblico anche attraverso la pubblicazione in almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

## La seduta termina alle 14.50.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 20 maggio 2009.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili Federproprietà, CONFAPPI, ASPPI, UPPI, APPC e AIPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

Mercoledì 20 maggio 2009.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

## 5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che la circolare n. 4 del 13 aprile 2007 dell'Agenzia del territorio avente per oggetto: « Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262 » concernente l'accertamento in catasto delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del « Gruppo E », contraddice la *ratio* della normativa, in particolare, con le citazioni riportate nel documento ad essa allegato contenenti « Linee guida per il classamento ».

In particolare, il documento di sindacato ispettivo evidenzia che: « l'assoggettabilità alla revisione catastale degli impianti di risalita che stando alla normativa comunitaria nazionale e regionale sono a tutti gli effetti impianti di trasporto » non sembrerebbe specificatamente prevista nell'ambito di applicabilità dalla citata norma.

Gli interroganti ritengono, pertanto, che i medesimi impianti debbano essere inclusi nella categoria E/1, come avveniva nella pregressa prassi, evidenziando l'opinabilità dei motivi posti alla base delle determinazioni dell'Agenzia del territorio con la suddetta circolare.

In tema di accertamento catastale, l'Agenzia del territorio ha osservato che il Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142, definisce, all'articolo 61, l'attività di classamento e ne prevede le modalità esecutive, stabilendo che « il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni unità ammobiliare la destinazione ordinaria e le carat-

teristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite [...] che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. ».

Lo stesso regolamento, all'articolo 8, stabilisce che « non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili », e, all'articolo 30, che « ... la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie [speciale e particolare] si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità ».

Dalle citate disposizioni, secondo l'Agenzia, emerge con chiarezza che qualunque unità immobiliare deve essere accertata nell'ambito della appropriata categoria, in coerenza alla destinazione che è possibile riconoscere in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e del contesto in cui quest'ultima risulta inserita; tale riscontro, di natura evidentemente oggettiva, avviene prescindendo da disposizioni normative che non siano incluse nell'ambito specifico della disciplina catastale.

In linea generale, la stessa Agenzia ha osservato che l'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), ha dettato disposizioni in materia di classificazione degli immobili, ed in particolare

delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del « Gruppo E », con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8.

In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, le attività di competenza dell'Ufficio.

In particolare, il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone che « Nelle unità immobiliari censite nelle, categorie catastali E/1, E/2 E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ».

Il comma 41 del medesimo articolo 2 stabilisce che « Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, in tale caso si applica la sanzione... ».

In considerazione delle importanti conseguenze di carattere operativo e fiscale che le nuove norme implicano – anche per l'elevato numero di compendi ed unità immobiliari che rientrano nel campo di applicabilità delle norme stesse – l'Agenzia del territorio ha emanato la menzionata circolare n. 4 del 13 aprile 2007, allo scopo di garantire la corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262 del 2006 e l'omogeneità delle procedure da adottare sull'intero territorio nazionale.

Con la stessa circolare n. 4 del 2007, l'Agenzia del territorio ha inteso garantire

l'uniformità dei criteri e una sostanziale uguaglianza nei censimenti catastali nel gruppo « D » ed « E », di interesse sia per la caratterizzazione funzionale, sia per la rilevanza degli aspetti fiscali.

Riguardo alla questione in argomento, è opportuno specificare che la circolare n. 4 del 2007, nell'ambito degli immobili afferenti alle categorie catastali del gruppo «E», fa espressa distinzione tra i compendi immobiliari di tipo complesso intendendo per essi quelli comprendenti diverse attività (fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti. oltre al servizio di trasporto, zone destinate ad attività commerciali, ad uffici, eccetera) - e quelli di tipo semplice (ad esempio, chioschi, per la vendita di prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicole per la vendita di giornali e riviste, eccetera).

La citata circolare evidenzia che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006 si applicano, con specifico riferimento all'obbligo dello stralcio dal compendio immobiliare già classificato in una delle categorie del gruppo « E », soltanto alle unità immobiliari di tipo complesso.

Riguardo a quelle di tipo semplice, quali anche gli immobili ospitanti gli impianti in esame in cui non siano presenti porzioni immobiliari con destinazione commerciale, ad uso uffici privati, industriale ed altri usi, nei casi in cui non possa essere attribuita la categoria E/1, nessun adempimento, ai sensi del citato comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ricade sui titolari del bene, in quanto sarà compito degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedere alla revisione del classamento delle unità immobiliari interessate, anche in attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004).

Ciò premesso, l'Agenzia ritiene opportuno precisare che l'allegato alla circolare n. 4 del 2007 non riporta soltanto disposizioni o criteri concernenti l'applicazione dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006, ma è fina-

lizzato a dare istruzioni generali in merito al classamento delle unità immobiliari del gruppo « E ».

Tale assunto, secondo l'Agenzia, appare evidente, e conseguenza non contestabile, nella parte introduttiva dell'allegato, laddove si afferma che « Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 262/ 06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l'attribuzione di una della categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d'uso dell'intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi da quelli di un pubblico servizio».

Peraltro, appare utile riportare integralmente la parte di testo dell'allegato alla circolare n. 4 del 2007 inerente la questione di cui trattasi, in merito alla quale l'Agenzia del territorio ne sottolinea la coerenza con la disciplina catastale delineata dalla normativa vigente: « ... Si censiscono separatamente nella categoria più consona, quando autonome, le unità che individuano immobili o loro porzioni destinate ad altre attività di tipo commerciale, industriale, uffici. Altresì, non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8 ».

Da quanto sopra riportato si evince, in maniera chiara, che non tutte le unità immobiliari correlate al sistema di trasporto possono essere classificabili nella categoria catastale « E/1 – Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei ».

Infatti, tale categoria catastale trova la sua specifica ragion d'essere, come tutte le destinazioni particolari ricomprese nel gruppo « E » e specificate nel già citato secondo periodo dell'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Le destinazioni enucleate del citato articolo 8 sono riconducibili ad un'attività avente finalità di servizio pubblico. Tale affermazione, secondo l'Agenzia del territorio, appare indiscutibile soprattutto in considerazione della circostanza che, all'epoca della emanazione, del provvedimento citato (1949), le unità immobiliari in esame, censibili in una delle categorie del gruppo E, avevano il fine di ospitare particolari funzioni di natura pubblica, (ad esempio destinate alla difesa e alle onoranze dei defunti, nonché al trasporto collettivo).

A titolo esemplificativo, se le unità in esame sono finalizzate al trasporto collettivo, come nel caso di un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, e consentono lo spostamento di passeggeri e cose, ne consegue che appare corretta l'attribuzione di una delle categorie del gruppo E. Di contro, non sembra possibile riscontrare la medesima finalità « particolare » ad un porto destinato ad ospitare le imbarcazioni di privati, che è da qualificarsi, al pari di un'autorimessa di ampia consistenza, nella categoria catastale D/8, in quanto destinato allo stazionamento dei natanti il primo e dei veicoli la seconda.

Dalle argomentazioni fin qui esposte, quindi, l'Agenzia del territorio fa presente che una funivia può essere accertata nella categoria E/1, purché l'impianto nel suo complesso sia assimilabile alla tipologia « stazione », così come da ultimo specificato. E il caso delle funivie utilizzate per raggiungere, ad esempio, piccoli centri montani, ovvero destinate al trasporto non esclusivamente o prevalentemente dedicato alle attività turistiche. Ad esempio, agli immobili ospitanti gli impianti terminali della funicolare che collega il porto principale dell'isola di Capri con l'omonima cittadina, sarà attribuita la categoria E/1, ancorché sia ipotizzabile un uso promiscuo della stessa. Altro esempio è la funivia in comune di Chamois (Aosta), che costituisce l'unico mezzo di trasporto per collegare il capoluogo con altra località del fondo valle.

Sulla base di tale chiarimento, è da escludere, invece, l'attribuzione della medesima categoria E/1 a seggiovie o mezzi similari, qualificabili, esclusivamente, come impianti di risalita al servizio degli sciatori. La sostanziale finalità di tale ultima tipologia di impianti di risalita ha natura «commerciale» e i riscontri da effettuare ai fini della corretta attribuzione della categoria sono di natura tecnica, hanno carattere oggettivo e possono senz'altro dedursi dallo stato dei luoghi. Ad esempio, in sede di accertamento, il tecnico catastale può verificare, in base ai periodi di chiusura, della funivia, se la stessa serva solo impianti sciistici, ovvero se nei pressi della stazione sita a quota maggiore siano presenti esclusivamente rifugi alpini al servizio dei turisti. Nel caso risultino verificate tali circostanze, deve attribuirsi all'unità, immobiliare la categoria D/8, come stabilito dall'allegato alla circolare n. 4 del 2007, in quanto l'immobile ospitante gli impianti non è qualificabile con « stazione », nell'accezione delineata dal menzionato articolo 8, secondo comma, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.

L'Agenzia del territorio ha osservato, inoltre, che il trasporto pubblico su funi-

vie/funicolari avente fini ricreativi non è comparabile col più generale ambito del servizio pubblico di trasporto.

Quest'ultimo, infatti, deve intendersi, in linea generale, un'offerta di servizi di qualità, estesa a tutti ed a prezzi accessibili a chiunque, anche con carattere di universalità, con il rispetto di criteri di sana gestione, trasparenza nelle fonti di finanziamento e nella fissazione di tariffe e con l'attribuzione di funzioni di regolamentazione e sorveglianza, ad organismi indipendenti, a prescindere dallo *status* di diritto pubblico o di diritto privato delle imprese e dei loro dipendenti.

Tali caratteristiche non si riscontrano nel trasporto realizzato esclusivamente per fini ludici/sportivi da soggetti che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al giusto prezzo di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.

In considerazione di quanto sopra, quindi, l'Agenzia del territorio ritiene i criteri sopra evidenziati, posti alla base dell'accertamento degli immobili in questione, chiaramente oggettivi.

L'Agenzia rileva, infine, che ai fini del censimento catastale non possono essere applicate norme estranee a quelle sopra citate, altre fattispecie.

ALLEGATO 2

## 5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti, nel far presente che con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato abrogato l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle compensazioni che si intendono effettuare, chiedono di conoscere i dati relativi all'andamento storico delle compensazioni d'imposta.

Al riguardo, è opportuno far presente che la scelta di abrogare l'obbligo di comunicazione (previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 30 a 32), origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati

esaustivi utili per il riscontro in tempo reale dei crediti da compensare e dal ristretto termine concesso per l'esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell'eventuale provvedimento di diniego, da eseguire esclusivamente per via telematica. L'adempimento eliminato avrebbe comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni operazione di compensazione, per importi superiori al limite di 10.000 euro.

Per quanto attiene ai dati relativi alle compensazioni d'imposta esercitate tramite l'utilizzo dei modelli F24 per il periodo 2004-2008, si acclude una tabella elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

# ANDAMENTO STORICO DELLE COMPENSAZIONI D'IMPOSTA ESERCITATE TRAMITE MODELLI F24 (PERIODO 2004-2008; IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

TRIBUTO	COMPENSAZIONI F24 (importi in Euro/milioni)					
IKIBUTU	2004	2005	2006	2007	2008	
IRE (già IRPEF)	3.763,08	3.528,84	3.920,41	3.689,93	4.086,29	
IRES (già IRPEG)	3.970,28	2.830,36	2.633,33	2.357,74	3.186,20	
altre imposte dirette	279,95	744,65	1.007,07	1.202,21	1.078,97	
IVA	13.219,30	14.721,62	15.835,75	17.611,75	19.046,11	
TOTALE	21,232,61	21.825,47	23.396,56	24.861,63	27.397,57	